

ATTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER I SERVIZI, ISTITUITA AI SENSI DELL'ALL'ARTICOLO 39 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3

Art. 1

Funzioni

1. Questo atto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per i servizi (di seguito Agenzia) istituita ai sensi dell'articolo 39 *bis* della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (di seguito denominata legge).
2. L'Agenzia svolge le attività e i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 39 *bis* della legge a favore dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 39 *bis* della legge si avvalgono dell'Agenzia nei limiti di tempi e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale. I soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 3 si avvalgono dell'Agenzia secondo quanto previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) di questo atto organizzativo e nel programma di attività.
4. L'Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, contabile, tecnica e operativa, ed è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale.
5. Il dipartimento di riferimento dell'Agenzia è individuato nel Dipartimento competente in materia di organizzazione, personale e affari generali.
6. Il dipartimento di riferimento istruisce, acquisito il parere dell'Agenzia, i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale.
7. L'Agenzia ha sede in Trento. Presso le Comunità di cui all'articolo 14 della legge possono essere costituite sedi distaccate dell'Agenzia.
8. L'Agenzia informa la propria azione al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 2

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il consiglio di amministrazione (di seguito CDA);
 - b) il direttore;
 - c) il collegio dei revisori dei conti;
 - d) il comitato tecnico.

Art. 3

Consiglio di amministrazione

1. Il CDA dell'Agenzia è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da quattro membri, di cui due designati dal Consiglio delle

autonomie locali. Il Presidente è individuato dalla Giunta provinciale fra i membri del CDA.

2. Per la validità delle riunioni del CDA è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Funge da segretario un dipendente dell'Agenzia. Il direttore partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

3. Il CDA svolge i seguenti compiti:

- a) adotta il bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché le relative variazioni ed assestamenti, in coerenza con il programma di attività;
- b) adotta il conto consuntivo nonché la relazione dettagliata dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti;
- c) adotta il programma di attività previsto dall'articolo 9 e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa provinciale nonché il loro eventuale adeguamento in corso d'anno;
- d) adotta gli eventuali indirizzi per la gestione operativa dell'Agenzia;
- e) nomina, su proposta del Direttore, il comitato tecnico previsto dall'articolo 6 e ne determina la relativa indennità ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- f) può adottare, ferma restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e di contabilità, un regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle peculiari esigenze dell'Agenzia;
- g) adotta gli schemi di convenzione tipo sulle modalità e i tempi di erogazione del servizio ai soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3, dell'articolo 39 bis della legge.

4. Ai membri del CDA indicati al comma 1, che non siano dipendenti o amministratori dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, o di loro organismi associativi spetta, a carico del bilancio dell'Agenzia, un gettone di presenza. La misura del gettone è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Se per l'espletamento dei propri compiti i predetti membri del CDA devono compiere trasferte, agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

Articolo 4

Direttore

1. Fermi restando i compiti attribuiti al CDA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, spettano al direttore i compiti e i poteri previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) ed in particolare:

- a) la predisposizione della proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché delle relative variazioni ed assestamenti;
- b) la predisposizione della proposta di conto consuntivo nonché della relazione dettagliata dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti;
- c) la predisposizione della proposta di programma di attività e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa provinciale

nonché la predisposizione della proposta di loro eventuale adeguamento in corso d'anno;

- d) il rilascio del parere sui provvedimenti di competenza del CDA;
- e) l'attuazione del programma di attività, come adottato dal CDA, tramite l'adozione degli atti necessari e conseguenti;
- f) la direzione del personale;
- g) la stipulazione delle convenzioni con i soggetti aderenti sulla base degli schemi tipo approvati dal CDA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g);
- h) l'esercizio della gestione finanziaria dell'Agenzia;
- i) il controllo della regolarità contabile sugli atti dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento);
- j) la predisposizione dello schema di regolamento di contabilità interno;
- k) propone i nominativi dei componenti il comitato tecnico.

2. Il Direttore è responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attività e dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'Agenzia.

3. In caso di assenza o di impedimento del Direttore trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34 della legge provinciale n. 7 del 1997.

Articolo 5

Collegio dei revisori

1. La gestione finanziaria dell'Agenzia è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, composto da tre componenti effettivi, dei quali almeno uno funzionario dell'amministrazione provinciale esperto in materia contabile-finanziaria. Il presidente del collegio è scelto fra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale; l'assestamento ed il conto consuntivo. A detti atti è allegato un parere scritto.

4. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell'Agenzia. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 .

Articolo 6

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico, nominato dal CDA, è composto fino a quattro esperti di comprovata competenza e pluriennale esperienza nelle materie trattate dall'Agenzia.

2. Il Comitato tecnico resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

3. Il Comitato tecnico è competente ad esprimere pareri nelle materie di competenza dell'Agenzia.

4. Ai componenti il comitato tecnico spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell'Agenzia. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4. Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

Articolo 7

Struttura organizzativa e personale

1. Alla direzione della struttura organizzativa dell'Agenzia è preposto, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il direttore.

2. L'Agenzia si articola in uffici istituiti con deliberazione della Giunta provinciale cui sono preposti soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

3. All'Agenzia è assegnato personale della Provincia che lo gestisce a mezzo delle proprie strutture. Alla stessa può inoltre essere assegnato personale degli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge secondo quanto previsto da apposita deliberazione della Giunta provinciale. Può essere utilizzato altresì, previa convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), personale dipendente delle Comunità, degli enti locali e dei loro organismi provinciali rappresentativi nonché delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Con convenzione fra Provincia e organismi provinciali rappresentativi degli enti locali può essere previsto da parte dell'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di competenza, l'avvalimento delle strutture di questi ultimi.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono soggetti alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalità ed effetti di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Articolo 8

Patrimonio e mezzi

1. Per il proprio funzionamento l'Agenzia si avvale di beni mobili e di servizi, assegnati dalla Provincia secondo le modalità con le quali gli stessi beni e servizi vengono assicurati, con carattere di generalità, alle strutture provinciali.

2. Per particolari e motivate esigenze, sulla base di specifiche direttive della Giunta provinciale, l'Agenzia può approvvigionarsi di beni mobili e servizi anche utilizzando fondi del proprio bilancio. In tal caso l'Agenzia è tenuta ad applicare la normativa vigente per la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

3. I beni assegnati all'Agenzia o acquistati dalla stessa sono inseriti nell'inventario della Provincia.

4. In particolare, con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la propria strumentazione informatica e per lo sviluppo della piattaforma di approvvigionamento elettronico l'Agenzia si avvale per il tramite delle strutture

provinciali competenti e alle condizioni previste per la Provincia, di servizi e forniture messi a disposizione da Informatica Trentina SPA.

5. Per le proprie sedi l'Agenzia si avvale dei beni immobili messi a disposizione dalla Provincia.

Articolo 9

Programma di attività e gestione economico-finanziaria

1. Il CDA adotta il programma di attività che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

2. Il programma di attività individua, in relazione ai fabbisogni prospettati entro il 31 ottobre di ogni anno dai soggetti di cui all'articolo 39 *bis*, comma 3 della legge e compatibilmente con le risorse organizzative dell'Agenzia, gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento, il relativo fabbisogno finanziario le spese di gestione e d'investimento necessarie al funzionamento dell'Agenzia e le modalità di copertura delle stesse. Il programma di attività è presentato alla Giunta provinciale entro il 30 novembre di ciascun anno. Il programma di attività, approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) costituisce il programma di gestione dell'Agenzia. Le risorse finanziarie per l'attuazione del programma di attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento.

3. L'Agenzia, in coerenza con il programma di attività e secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'articolo 11, comma 1, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione annuale e pluriennale.

4. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio viene adottato dal CDA l'adeguamento del programma di attività, mediante l'eventuale nuova definizione degli obiettivi in programma.

5. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni dell'articolo 35, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

6. Il conto consuntivo è trasmesso, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e unitamente al parere del collegio dei revisori, alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

7. Per il servizio di tesoreria l'Agenzia si avvale, alle medesime condizioni, della banca titolare del medesimo servizio per la Provincia.

8. Per i fini di cui al comma 2, l'Agenzia rileva annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno i fabbisogni dei soggetti di cui all'articolo 39 *bis*, comma 3.

Articolo 10

Entrate e spese

1. Costituiscono entrate dell'Agenzia:

a) le risorse finanziarie annualmente assegnate all'Agenzia dalla Provincia per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto anche delle altre entrate;

- c) le assegnazioni di risorse finanziarie disposte da altri enti pubblici o privati, ovvero da organismi comunitari;
 - b) ogni altra entrata derivante dall'attività svolta nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia.
2. L'erogazione all'Agenzia delle somme assegnate dalla Provincia è disposta mediante versamento delle stesse alla banca titolare del servizio di tesoreria dell'Agenzia, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni di cassa secondo tempi e modalità determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
3. In relazione alle disposizioni previste dal presente articolo, le spese per la gestione dei programmi di attività dell'Agenzia, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo e all'articolo 8, comma 1, sono poste a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Le spese per il personale provinciale assegnato all'Agenzia sono assunte a carico del bilancio della Provincia salvo diversa disposizione assunta con deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 11

Poteri della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale, anche al fine di assicurare il coordinamento con le strutture provinciali e con il dipartimento di riferimento, esercita i poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo. Essi riguardano in particolare:
- a) la definizione degli obiettivi di gestione individuati in relazione alle funzioni e attività stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici;
 - b) la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia;
 - c) la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il programma di attività, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, il bilancio preventivo, l'assestamento e le relative variazioni ad esclusione di quelle di seguito indicate, nonché il conto consuntivo ed il regolamento di contabilità dell'Agenzia. Sono immediatamente esecutive senza necessità di approvazione da parte della Giunta provinciale le seguenti variazioni di bilancio:
- 1) variazioni conseguenti all'utilizzo di fondi di riserva;
 - 2) variazioni afferenti a storni di fondi all'interno della stessa unità previsionale di base;
 - 3) variazioni di pari importo in entrata e in uscita apportate alle partite di giro; sono comprensive anche le variazioni conseguenti alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;
 - 4) variazioni conseguenti all'assegnazione di fondi a destinazione vincolata da parte della Giunta provinciale.
3. La Giunta provinciale provvede all'approvazione degli atti indicati al comma 2 entro trenta giorni, decorrenti dal loro ricevimento. Per quanto riguarda l'utilizzo di stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio provinciale, dell'assestamento o delle relative leggi finanziarie il termine di trenta giorni decorre dalla data stabilita dall'articolo 35, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; decorso tale termine, gli atti sottoposti al controllo si intendono

comunque approvati. In ogni caso prima di assumere provvedimenti negativi la Giunta provinciale richiede all'Agenzia chiarimenti o modifiche agli atti sottoposti alla sua approvazione.

4. In caso di accertata inerzia degli organi dell'Agenzia nell'adozione di atti obbligatori, nonché in caso di inosservanza delle direttive e indirizzi di cui al presente articolo, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi all'organo inadempiente.

Articolo 12

Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2009 l'Agenzia svolge la propria attività a favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 39 *bis* della legge nei limiti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale assunta ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Per i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 3 dell'articolo 39 *bis* della legge l'Agenzia presta la propria attività nei limiti di apposito programma di attività provvisorio per l'anno 2009, formato ai sensi dell'articolo 9 e delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) di questo atto organizzativo entro il 30 giugno 2009.

2. L'attivazione delle funzioni relative all'assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti ai sensi dell'articolo 39 *bis*, comma 2, lettera c) della legge avverrà successivamente alla definizione, a regime, dell'assetto organizzativo dell'Agenzia.

3. Con successiva atto saranno attribuite all'Agenzia, previa ulteriore intesa fra Provincia e Consiglio delle autonomie locali, le funzioni connesse alle procedure per l'assunzione e la gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente dai soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 39 *bis* della legge.

4. Per l'anno 2009 l'Agenzia non adotta il bilancio annuale; con riferimento a quanto previsto dal comma 8, dell'articolo 39 *bis*, della legge la Provincia è autorizzata a sostenere le spese dell'Agenzia direttamente a carico del proprio bilancio.

5. Per gli anni 2009 e 2010, salvo diversa disposizione del Protocollo di finanza locale di cui all'articolo 4, comma 6, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 le spese dirette relative a ciascuna procedura espletata come definite nella convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) sono poste a carico dei soggetti aderenti. Le relative entrate sono transitoriamente introitate al bilancio della Provincia.

Articolo 13

Approvazione delle nuove declaratorie del dipartimento organizzazione, personale e affari generali e del servizio edilizia pubblica e logistica

1. La declaratoria del dipartimento organizzazione, personale e affari generali di cui all'allegato A) del decreto del Presidente della Provincia n. 3-5/Leg di data 26 gennaio 2009, è sostituita dalla seguente:

“Dipartimento organizzazione, personale e affari generali

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

- *gestione e formazione del personale;*

- organizzazione e competenze delle strutture;
- contratti e gestioni generali;
- catasto;
- libro fondiario

Il dipartimento, ferme restando le funzioni ed i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

- *garantisce il supporto all'Agazia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale;*
- *provvede alla trattazione degli affari concernenti gli stipendi, gli aspetti previdenziali, compresi quelli connessi al fondo pensioni, il trattamento di fine rapporto e le indennità di carica e di missione del Presidente e dei membri della Giunta provinciale, con esclusione degli aspetti giuridici, economici e previdenziali del personale insegnante della scuola a carattere statale e giuridico-gestionale del restante personale della scuola e della formazione professionale;*
- *cura l'elaborazione e il coordinamento della normativa in materia di contratti e di appalti anche di lavori pubblici.*

Il dipartimento funge inoltre da struttura di riferimento per l'Agazia per i servizi ai dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3".

2. La declaratoria del servizio edilizia pubblica e logistica di cui all'allegato B) del decreto del Presidente della Provincia n. 3-5/Leg. di data 26 gennaio 2009, è sostituita dalla seguente:

“Servizio edilizia pubblica e logistica

- *Provvede all'espletamento delle attività tecnico-amministrative concernenti la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione del patrimonio edilizio adibito a sede di uffici provinciali e di servizi di interesse pubblico, nonché le forniture occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali. Cura il controllo tecnico dei progetti di lavori analoghi, di competenza degli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale;*
- *provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili scolastici e professionali;*
- *provvede alle attività tecniche di competenza specifica delle altre strutture provinciali con esclusione di quelle spettanti alla struttura competente in materia di beni culturali;*
- *svolge le attività tecnico-amministrative di vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;*
- *provvede all'esecuzione forzata di provvedimenti sanzionatori comportanti demolizione o riduzione in pristino stato;*
- *provvede a quanto necessario al raccordo organizzativo, funzionale ed operativo del Nucleo di Prevenzione e protezione, fermi restando in capo a quest'ultimo i compiti previsti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;*
- *provvede all'effettuazione di piccoli lavori di impiantistica elettrica, idraulica e di minuto mantenimento sugli immobili sede di uffici e servizi provinciali nonché alla gestione dei contratti di manutenzione e di noleggio di particolari apparecchiature, all'approvvigionamento dei prodotti per il riscaldamento degli uffici;*
- *svolge le attività connesse al servizio di vigilanza esterna degli immobili sede di uffici e di servizi provinciali e cura le attività connesse alla gestione del servizio di pulizia degli stessi, esercitandone la relativa sorveglianza;*

- *provvede inoltre agli adempimenti relativi agli acquisti per le aziende speciali della Provincia e sovrintende alle attività patrimoniali delle stesse, ai sensi delle vigenti leggi provinciali;*
- *controlla l'uso dei beni della Provincia;*
- *provvede alla rilevazione dei fabbisogni delle strutture organizzative provinciali relative a servizi e forniture necessarie al funzionamento degli uffici provinciali, e alla stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti, allo svolgimento dei confronti concorrenziali nei limiti previsti per la trattativa privata; all'acquisizione ed alla distribuzione del materiale cartario e cancelleria con la tenuta e gestione del relativo magazzino; agli allestimenti degli uffici nonché all'organizzazione dei traslochi di strutture e personale;*
- *tiene l'inventario dei beni mobili e predispose gli elementi per la formazione, in collaborazione con la struttura competente in materia di bilancio, del relativo conto patrimoniale”.*

Articolo 14

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente atto si osservano le norme di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 nonché alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, intendendosi sostituiti i competenti organi dell'Agenzia agli organi provinciali ivi previsti.